



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE IL DIRETTORE GENERALE

“Individuazione dei ruoli e dei compiti nell’ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l’impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230”

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l’art. 11;

Viste le Raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (2014), 77 (1999) approvate dal Comitato permanente della Convenzione di Berna, relative alle introduzioni di specie alloctone, alla loro eradicazione e alle misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l’art. 8;

Vista la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la Raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive adottata dal Comitato permanente della Convenzione di Berna nel dicembre 2003;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, e in particolare l'art. 11;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e le modifiche apportate dal decreto del presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, concernente norme in materia ambientale;

Visto il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'attuazione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, e in particolare l'art. 11;

Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

Visto il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante: "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", e in particolare l'art. 18, per il quale il Ministero della transizione ecologica coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1143/2014;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce nel preambolo (22): "al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati Membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. Dato che i sistemi

di sorveglianza offrono i mezzi più adatti per individuare precocemente la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, tali sistemi dovrebbero contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi dei vari settori e portatori di interesse, tra i quali le comunità regionali e locali. Detti sistemi dovrebbero tra l'altro individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione e dovrebbero essere intesi a fornire un quadro efficace e completo a livello di Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo doganale, sorveglianza e monitoraggio previsti dal diritto dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE e 2009/147/CE”;

Acquisito il parere n. 24/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 2 marzo 2022;

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto:

- a) individua i ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230;
- b) definisce le linee guida, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali e provinciali, nell'ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n.1143/2014;

Articolo 2

Ruoli e compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianza

1. L'ISPRA, in quanto ente tecnico scientifico di supporto al Ministero della transizione ecologica per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014, fornisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano una tabella standard di archiviazione dei dati da usare come modello di riferimento comune a tutti gli enti, elabora i dati e le informazioni raccolti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il monitoraggio, cura la rendicontazione periodica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) n.1143/2014 e aggiorna periodicamente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale rilevate sul territorio nazionale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano conducono il monitoraggio con il supporto tecnico dell'ISPRA, avvalendosi, ove possibile, delle

strutture già deputate all'attuazione dell'art. 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 11 della direttiva 2008/56/CE o di reti di monitoraggio in materia ambientale già presenti sul territorio. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono, ove necessario, il coordinamento dei programmi di monitoraggio con le Regioni e le Province autonome confinanti.

Articolo 3

Monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ancora assenti dal territorio regionale o della provincia autonoma

1. Il monitoraggio delle specie esotiche invasive ancora assenti dal territorio regionale o della provincia autonoma rappresenta un elemento essenziale per il rilevamento precoce, per la risposta tempestiva e per valutare l'efficacia delle misure adottate.
2. Il monitoraggio delle specie esotiche invasive ancora assenti dal territorio regionale o della provincia autonoma consiste nella ricerca attiva da parte di personale formato, e nella raccolta opportunistica di informazioni derivanti da soggetti a diverso grado di specializzazione, da sottoporre in ogni caso a validazione secondo le indicazioni contenute nell'allegato I. Tali attività sono impostate in modo tale da fornire una semplice e tempestiva indicazione di presenza per l'attivazione di misure di eradicazione rapida ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230.
3. La ricerca attiva delle specie esotiche invasive ancora assenti dal territorio regionale o della provincia autonoma viene svolta dalle Regioni e Province autonome mediante programmi redatti sulla base delle indicazioni tecniche di cui all'allegato I e realizzata prioritariamente da personale di istituto specializzato, ed eventualmente da altro personale adeguatamente formato per il rilevamento di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
4. La raccolta opportunistica delle informazioni sulle specie esotiche invasive ancora assenti dal territorio regionale o della provincia autonoma si avvale prioritariamente delle segnalazioni derivanti da soggetti (i.e. ricercatori, naturalisti, hobbisti, professionisti) che a vario titolo frequentano assiduamente i contesti da monitorare. Le informazioni raccolte secondo questa modalità devono in ogni caso essere sottoposte a validazione, secondo le indicazioni contenute nell'allegato I. Azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate ad aumentare il bacino di possibili segnalatori (i.e. citizen science) vengono realizzate sulla base delle indicazioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale già presenti sul territorio regionale o della provincia autonoma

1. Il monitoraggio delle specie esotiche invasive già presenti sul territorio regionale o della provincia autonoma è indispensabile per valutare lo status delle popolazioni,

a partire dall'evoluzione temporale della loro distribuzione. Tale tipologia di monitoraggio è finalizzata inoltre a individuare le misure più opportune di eradicazione o gestione e valutarne gli effetti una volta che queste siano state adottate.

2. Il monitoraggio delle specie esotiche invasive già presenti sul territorio regionale o della provincia autonoma consiste nella ricerca attiva mediante programmi redatti sulla base delle indicazioni tecniche di cui all'allegato I e di quanto indicato nelle misure di gestione nazionali stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica, ove disponibili, tenendo altresì in considerazione la sostenibilità dello sforzo logistico-organizzativo. Tale attività è realizzata da personale di istituto specializzato o da altro personale adeguatamente formato per il rilevamento di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
3. A partire dal quadro distributivo più aggiornato le Regioni e Province autonome ove la specie è presente definiscono gli ambiti prioritari per la realizzazione del monitoraggio. Tutti gli ambiti di intervento finalizzato alla gestione delle specie già presenti sono oggetto di monitoraggio dell'andamento delle misure adottate.

Articolo 5

Raccolta, validazione e trasmissione dei dati

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano:
 - a) la raccolta dei dati di presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale sul proprio territorio di competenza;
 - b) la validazione dei suddetti dati di presenza sulla base delle indicazioni tecniche di cui all'allegato I;
 - c) la comunicazione, senza indugio, al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRA del rilevamento precoce della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso, se disgiunto dall'areale noto, o della ricomparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione;
 - d) la trasmissione, ogni dodici mesi, dei dati di presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale al Ministero della transizione ecologica e ad ISPRA, secondo le linee guida predisposte dalla Commissione europea per la compilazione dei report sulla distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Dr. Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)